



COMUNE DI GRANITI

Città Metropolitana di Messina



Ente Parco fluviale
dell'**Alcantara**

M. 02 del 11/07/2022

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Sez. CT – Sezione Seconda. Sentenza n. 160/2020. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs 267/00 con variazione di bilancio ex art. 175 del D.lgs 267/00;

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO Che il Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Sez. CT – Sezione Seconda, con la sentenza n. 160/2020, ha riconosciuto l'obbligo dell'Amministrazione intimata di adottare le determinazioni amministrative necessarie per il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente in forza della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Distaccata di Taormina n. 17/2010 e della sentenza del Tribunale di Messina n. 2942/2004, al netto delle somme già pagate da parte del Comune di Graniti;

Che con la predetta sentenza, il TAR adito ha assegnato all'amministrazione intimata il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa, per provvedere all'esecuzione della stessa, nominando, per il caso di ulteriore inadempienza, il Segretario Generale del Comune di Taormina quale Commissario ad acta, affinché provvedesse a dare esecuzione al giudicato a spese dell'Amministrazione inadempiente;

Che, scaduto il termine di sessanta giorni assegnato all'Amministrazione dal T.A.R. Sicilia – Sez. di Catania, Sezione Seconda, provvedere all'esecuzione del giudicato di cui trattasi, il Commissario Ad Acta, dott. Giuseppe Bartorilla, si insediava presso questo Comune, acquisendo il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'ottemperanza;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Sez. CT – Sezione Seconda, n. R.G. 160/2020, per l'importo complessivo pari ad euro 122.828,43, così distinta:

SENTENZA DI CUI AL CAPO A

- Sorte Capitale	€ 63.904,25
- IVA 10% sulla sorte capitale	€ 6.390,42
- Int. leg. su sorte capitale al netto IVA DAL 30.7.1999 AD OGGI =	25.681,88
TOTALE	= 89.586,13
- Sp. Legali + 15% Rimb. Sp. Gen. + CPA +IVA	€ 5.550,88
TOTALE	€ 101.527,43

SENTENZA DI CUI AL CAPO B

- Sorte Capitale residua	€ 9.641,48
- Int. Leg. su sorte capitale residua dal 12.9.1996 AD OGGI =	€ 5.268,76
- Sp. Legali + 15% Rimb. Spe. Gen. + CPA +IVA	€ 4.631,64
TOTALE	€ 19.541,88

SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA DI OTTEMPERANZA

Onorari	€ 1.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 150,00

Cassa Avvocati (4%)	€ 46,00
Totale imponibile	€ 1.196,00
IVA 22% su Imponibile	€ 263,12
Rimborso C.U.	€ 17,02
Totale	€ 1.476,14
<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>EURO 122.545,45</u>

Visto l'art. 194, comma 1 lett. a) del D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio finanziario 2022, di cui al prospetto allegato, predisposto dall'ufficio ragioneria, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio, scaturente dall'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Sezione Staccata di Catania – Sezione Seconda, n. R.G. 160/2020, in favore della Curatela Fallimento Icosin, per un importo complessivo pari ad € 122.545,45 di cui in premessa.
- 3) di impegnare, liquidare e pagare la citata somma complessiva in favore della Curatela Fallimento Icosin con imputazione ai seguenti capitoli:
capitolo n.10180801/1 euro: **53.677,02**; capitolo 10180301/1: euro **12.143,30**; capitolo 10950309/1, euro **16.125,13**; capitolo 11040521/1, euro **40.600,00**, del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2022;
- 4) di incaricare la responsabile dell'Area Economico – Finanziaria dell'ente, di emettere il relativo mandato di pagamento, entro e non oltre il giorno 12 Luglio 2022.
- 5) di trasmettere copia della presente alla Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.
- 6) di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione derivante dall'imminente scadenza disposta per il pagamento, ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91.



IL COMMISSARIO AD ACTA

Dott. Giuseppe Bartorilla

COMUNE DI GRANITI

Data: 11.07.2022

VARIAZIONI AL BILANCIO - ESERCIZIO 2022

Pag.: 1

DATI DELLA VARIAZIONE	STANZ. INIZIALE ST. ASS. PREC. STANZ. ATTUALE ST. PROP. PREC. STANZ. PROPOSTO	ENTRATA		USCITA	
		ENTRATA IN + Competenza Cassa	ENTRATA IN - Competenza Cassa	USCITA IN + Competenza Cassa	USCITA IN - Competenza Cassa
Variazione N. 41 del 11.07.2022 Proposta N. 20 del 11.07.2022 CAPITOLO 10181105 ARTICOLO 1 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI Responsabile: 5 - AREA FINANZIARIA	81.864,61 81.864,61 81.864,61 81.864,61 75.713,19				CP 6.151,42 CS 6.151,42
Variazione N. 42 del 11.07.2022 Proposta N. 20 del 11.07.2022 CAPITOLO 10181102 ARTICOLO 1 Fondo di riserva spese non prevedibili c omportanti danni certi e gravi- art. 166 c. 2 bis TUEL.	2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 1.104,40				CP 1.495,60 CS 1.495,60
Variazione N. 43 del 11.07.2022 Proposta N. 20 del 11.07.2022 CAPITOLO 10181001 ARTICOLO 1 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	225.470,28 225.470,28 225.470,28 225.470,28 180.470,28				CP 45.000,00 CS 45.000,00
Variazione N. 44 del 11.07.2022 Proposta N. 20 del 11.07.2022 CAPITOLO 10180801 ARTICOLO 1 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 53.677,02			CP 52.647,02 CS 52.647,02	
TOTALI Pluriennale 2023 Pluriennale 2024	Competenza Cassa Competenza Competenza	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52.647,02 52.647,02 0,00 0,00	52.647,02 52.647,02 0,00 0,00



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio interessato;
Visto l'art. 1, comma 1 lettera i), L.R. 48/91;
Visto l'art. 49 del Decreto Lg.vo n. 267/2000;
Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE _____

In ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata.

Graniti, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA - FINANZIARIA

Il Responsabile dell'area economico - finanziaria;
Visto l'art. 1, comma 1 lettera i), L.R. 48/91;
Visto l'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;
Visto l'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30;
Verificata la correttezza dell'istruttoria svolta;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE _____

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ante riportata ed

ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ sui seguenti codici e numeri

Cod. _____ Competenza _____ Cod. _____ Competenza _____

Cap. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Residui 200__ Impegno n. _____ Residui 200__

Li 02/07/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

COMUNE DI GRANITI
Città Metropolitana di Messina

Al Commissario ad Acta

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor Sindaco

Al Revisore Unico

**Oggetto: Revoca parere contabile apposto sulla deliberazione del
Commissario n.2 del 11/07/2022**

Vista la sentenza Tar n. 160/2020 che ha riconosciuto l'obbligo del Comune di Graniti di adottare le determinazioni necessarie per il pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente in forza della Sentenza del Tribunale di Messina, Sez. distaccata di Taormina, n. 17/2010 e della Sentenza Tribunale di Messina n. 2942/2004, al netto delle somme già pagate dal Comune di Graniti, entro 60 giorni;

Considerato che trascorso il predetto termine il Comune è rimasto inadempiente e, conseguentemente, si è insediato il Segretario comunale del Comune di Taormina quale Commissario ad acta con i poteri del Consiglio comunale al fine di provvedere all'esecuzione del giudicato di cui trattasi;

Vista la Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio comunale del 11/07/2022, con la quale sono deliberati:

- la variazione di bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2022, di cui al prospetto allegato;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) del Tuel, in favore della curatela fallimentare Icosin per complessivi Euro 122.545,45;
- l'affidamento dell'incarico al Responsabile dei servizi finanziari di emettere il mandato di pagamento entro il 12/07/2022;
- di trasmettere copia dell'atto alla Procura della Corte dei conti;
- di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente esecutiva;

Preso atto che la variazione in parola prevede la riduzione del Fondo di riserva (per Euro 6.151,42), del Fondo passività potenziali (per Euro 1.495,60) e del Fondo crediti di dubbia esigibilità (per Euro 45.000);

Dato atto che alla data odierna non risultano approvati il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2022-2024 e, pertanto, l'Ente si trova in regime di gestione

provvisoria ai sensi dell'art. 163 del Tuel;

Dato altresì atto che allo stato è incardinata agli atti di consiglio comunale una proposta di avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis e ss. del Tuel;

Considerato che l'utilizzo del Fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura prevista dalla Deliberazione non risulta legittimato alla luce della disciplina normativa di riferimento di cui al Dlgs. n. 267/2000, del Dlgs. n. 118/2011, con particolare riguardo al Principio generale applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del citato Dlgs. n. 118/2011;

Ritenuto che la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità possa essere legittimamente programmata allorchè sia verificato un incremento del *trend* di riscossione registrato in corso d'esercizio in misura superiore a quello quantificato sulla base della media di riscossione dell'ultimo quinquennio, così come previsto dal richiamato Principio contabile 4/2 del Dlgs. n. 118/2011 in sede di assestamento e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, alla luce della richiamata disciplina, che il Fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce accantonamento obbligatorio per legge a garanzia della parziale riscossione delle entrate proprie di natura corrente, così come iscritte tra gli stanziamenti di entrata dell'esercizio 2022 e che, proprio la rideterminazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, unitamente ad altri fattori di squilibrio, ha consentito di predisporre lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 solo recentemente;

Dato atto che nello schema di bilancio di previsione 2021-2023 proposto alla Giunta Municipale per le conseguenti deliberazioni è quantificato per l'annualità 2022 un Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi Euro 244.819,27, mentre a seguito della variazione in parola lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità è ridotto in Euro 180.470,28;

Preso atto che per quanto sopra la scrivente nell'esame successivo dell'atto ha accertato l'irregolare emissione del parere di regolarità contabile;

Comunica

Di revocare in autotutela il parere di regolarità contabile posto sulla Deliberazione n. 2 del 11/07/2022;

Di dare atto dell'impossibilità di dare seguito all'incarico disposto dalla Deliberazione Commissariale in parola di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento;

